

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 526 del 23 ottobre 2009

Di iniziativa dei Consiglieri:

F. Schietroma – E. Urbano – I. Peduzzi – E. Fontana


Oggetto:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DIPENDENTI**

Consiglio regionale del Lazio

Proposta di legge "Disposizioni in materia di personale della Regione e degli enti dipendenti"

Proponente: cons. Fabio SCHIETROMA





URBANO ETTORE (PD)
Irene M...
Ivano Peduzzi (PRC)
Enrico Fontana

ETTORE URBANO

IVANO PEDUZZI

ENRICO FONTANA

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione...
Roma... 23-10-2009
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Asila ad interim
(Dott. Gerardo Cuccello)



RELAZIONE

La legge ha il duplice obiettivo di contrastare le inique disposizioni introdotte dalla riforma Brunetta e di rendere tuttavia coerente la disciplina delle assenze per malattia e per motivi diversi dalla malattia dei dipendenti della Regione e degli enti dipendenti con la disciplina dettata per le medesime assenze nel settore privato.

Ciò al fine di evitare discriminazioni tra i lavoratori e di contrastare efficacemente il fenomeno dell'assenteismo senza penalizzare contemporaneamente i lavoratori che svolgono correttamente la propria attività.


Per contrastare efficacemente il fenomeno dell'assenteismo e al tempo stesso contenere i costi aggiuntivi conseguenti all'effettuazione delle visite mediche di controllo, la legge ne dispone la facoltatività per l'Amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Al fine di garantire le esigenze di controllo dell'amministrazione senza limitare la libertà di movimento del lavoratore e consentirgli di far fronte alle sue fondamentali esigenze di vita, le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite mediche sono quelle determinate dalla contrattazione collettiva nazionale;

E' necessario definire con chiarezza le componenti del trattamento economico da corrispondere in caso di assenza, al fine di assicurare l'omogenea applicazione della legge.

Al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che si assentano per un numero di giorni contenuto e quindi non significativo sul piano del raggiungimento degli obiettivi assegnati, la legge fissa la soglia delle assenze che non comportano decurtazioni stipendiali con riferimento alla media delle assenze per malattia dell'anno precedente rilevate da fonti ufficiali nel settore privato nella Regione Lazio o, in mancanza, con riferimento ad otto giorni.

In prima applicazione della legge appare necessario ridurre proporzionalmente ai mesi di vigenza della legge il limite di otto giorni sopraindicato.



Art. 1
(Disciplina delle assenze per malattia)

1. La Regione, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei propri dipendenti anche nei casi di assenza di un solo giorno.
2. Le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti assenti per malattia sono quelle determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.
3. Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata nei primi tre giorni di assenza al personale della Regione sono corrisposte solo le componenti retributive aventi natura fissa, ricorrente o continuativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano, ed è corrisposto l'intero trattamento economico, nei casi di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a permanenza presso strutture ospedaliere e alle assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, nonché in presenza di eventi pandemici.
5. L'intero trattamento economico è inoltre corrisposto relativamente ad un numero di giorni lavorativi di assenza del dipendente nell'anno solare non superiore alla media delle assenze per malattia rilevate nel settore privato della Regione Lazio da fonti ufficiali o, in mancanza, relativamente ad un numero di giorni pari ad otto.
6. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 3 costituiscono economie di bilancio.



Art. 2

(Disciplina delle assenze per motivi diversi dalla malattia)

1. Nei giorni di assenza del personale dipendente per motivi diversi dalla malattia le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio sono decurtate nei casi e secondo le modalità e le percentuali previste dalle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Non si procede a decurtazione nei casi in cui la legge speciale equipari a tutti gli effetti i giorni di assenza a giorni di attività lavorativa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Art. 3
(Disciplina delle assenze per gli enti dipendenti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti degli enti dipendenti e degli organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione della Giunta e del Consiglio regionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final stroke extending upwards and to the right.

Art. 4
(Norma di prima applicazione della legge)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 2009, il termine di otto giorni di cui all'articolo 1, comma 5, è ridotto a due giorni.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Art.5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line that curves upwards and loops back to the left, ending in a small arrowhead pointing to the right.